



COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE

IL COMANDANTE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 324 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'Ordinamento Militare*

RENDE NOTO

è in pubblicazione, mediante deposito presso l'Albo Pretorio Comunale, il Decreto corredato di elenco dei vincoli e delle planimetrie 1:4.500 e I.G.M. 1:25.000, contenenti gli stralci dei fogli U.T.E. Roma n. 333, n. 334, n. 744, n. 745 e n. 746 del Comune di ROMA CAPITALE, indicanti gli immobili soggetti alle limitazioni stabilite a tutela dell'opera militare sita nella zona.

Il Decreto con i relativi allegati resterà in libera visione al pubblico fino al _____⁽¹⁾.

Le limitazioni, stabilite con Decreto, avranno effetto dal 90° (novantesimo) giorno dall'inizio della pubblicazione e resteranno in vigore per un periodo di cinque anni fino al 31 maggio 2024. Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della Difesa avverso il Decreto impositivo, entro i termini e secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna dei commi 1 e 2 dell'articolo 321 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo.

Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l'indennizzo annuo è pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Se il fondo è stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi parte dell'indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l'accordo fra le parti, è determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale del circondario. Lo stesso Presidente procede alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte. La decisione del collegio arbitrale, se non è diversamente stabilito dalle parti, è suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile.

Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o dei suddetti interessati, diretta al Sindaco del Comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.

La sottoscrizione della domanda è autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del Decreto di imposizione della limitazione. L'Autorità Militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del Decreto. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali e delle predette condizioni di asservimento. L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni. È fatto obbligo al proprietario di comunicare all'Amministrazione Militare l'eventuale cessione del bene.

Roma, li 17 LUG. 2019

IL COMANDANTE
(Gen. C.A. Agostino BIANCAFARINA)

(1) Data da apporsi a cura del Comune al momento dell'inizio del deposito.